

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Sede Legale: Piazza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

REP. N. 441 DEL 21/04/2023 REGISTRO UNICO AZIENDALE

CONTRATTO D'APPALTO

Lavori di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale

Santo Stefano di Prato, per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto.

CUP E37H17000370005 - CIG: 9359157CAC

L'anno duemilaventitre (2023) nel mese di aprile nel giorno dell'ultima firma digitale
apposta

TRA

L'Azienda USL Toscana centro con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – Firenze (Fi), codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona del Dott. Massimo Martellini, nato a Pistoia (Pt), il 13.06.1962, giusta delega conferita con deliberazioni del Direttore Generale n. 885 del 16.06.2017 e n. 1348 del 26.09.2019, che in seguito per brevità sarà denominata “stazione appaltante”

E

Ing. Giuseppe Nardi nato a Cisterna di Latina (Lt) il 17.02.1963, domiciliato per la carica in Roma (Rm) Via Giulio Vincenzo Bona, 65, il quale interviene al presente atto nella qualità di **Legale Rappresentante della Impresa NBI S.p.A.**, codice fiscale e partita IVA 11560631001 con sede legale in Roma (Rm), Via Giulio Vincenzo Bona, 65 di seguito per brevità denominato “appaltatore”

PREMESSO

a) che con deliberazione del D.G. n. 770 del 30.06.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell'intervento denominato *"Realizzazione palazzina Nuovo Ospedale di Prato"* e con deliberazione del D.G. n. 876 del 29.07.2022 è stata indetta procedura di

gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., per un importo dei lavori da appaltare di euro 19.385.955,53 di cui euro 18.909.957,65 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 475.997,88 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto di ribasso;

b) che con determinazione dirigenziale n. 2708 del 2.12.2022 è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016;

c) che in data 27.12.2022 è stato notificato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana presentato dall'impresa Nigro & C. Costruzioni s.r.l. per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 2708 del 2.12.2022 di aggiudicazione, in favore di NBI S.p.A., nonché degli ulteriori atti (verbali, note, R.U.P. ecc.) indicati in ricorso;

d) che, in conformità all'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha differito l'approvazione della determinazione dirigenziale di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta con il provvedimento impugnato, in attesa della pronuncia del T.A.R. in merito all'istanza cautelare;

e) che in data 25.01.2023 il T.A.R. Toscana, Sez. III ha emesso ordinanza n. 16/2023 con la quale ha respinto la domanda cautelare e fissato per la discussione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 1.03.2023;

f) che con determinazione dirigenziale n. 336 dell'8.02.2023 la stazione appaltante, vista la suddetta ordinanza, in applicazione dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la predetta determinazione dirigenziale n. 2708 del 02.12.2022;

g) che in data 20.03.2023 il T.A.R. Toscana, Sez. III ha pubblicato la sentenza n. 286/2023 con la quale, definitivamente pronunciando, ha respinto tutti i motivi di ricorso con condanna della ricorrente alla refusione delle spese e ordinato che la

sentenza sia eseguita dalla stazione appaltante;

h) che, accertata pertanto l'efficacia dell'aggiudicazione e trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, si può procedere alla stipulazione del presente contratto;

i) che l'attestazione sullo stato dei luoghi è stata rilasciata dal R.U.P., come risulta dal documento di validazione del Progetto approvato con deliberazione del D.G. n. 770 del 30.06.2022.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche C.S.A.), nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. (nel seguito anche «Codice dei contratti»), al D.L. n. 76/2020 come convertito dalla Legge n. 120/2020, al D.L. n. 77/2021 come convertito dalla Legge n. 108/2021 e al D.P.R. 5.10.2010 n. 207, nei limiti della sua applicabilità, e da tutte le normative di settore vigenti.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della L. n. 136 del 2010 si precisa che:

- a) il codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è: **9359157CAC**;
- b) il codice unico di progetto (CUP) dell'intervento è: **E37H17000370005**.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 18.886.732,64 (diconsi euro *dieciottomilionioottocentoottantaseimilasettecentotrentadue/64*), di cui:

- a) euro 18.410.734,76 per lavori veri e propri,
- b) euro 475.997,88 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) e dell'art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, parte del progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare - con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione - e che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19.04.2000 n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Roma (Rm), all'indirizzo Via Giulio Vincenzo Bona, 65 presso la sede legale dell'impresa all'indirizzo di posta elettronica certificata: gare@legalmail.it.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del capitolato generale d'appalto, i pagamenti

a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore i signori:

Zeno Schio, nato a Treviso (Tv) il 26.05.1971 residente a Milano (Mi) in Via Adeodato Ressi n. 7/A, C. Fiscale SCHZNE71E26L407F;

Giuseppe Nardi nato a Cisterna di Latina (Lt) il 17.02.1963 residente a Monza (Mb) in Via Puglia n. 15, C. Fiscale NRDGPP63B17C740Y;

Simone Longo nato a Castel di Sangro (Aq) il 25.11.1989 residente a Pesche (Is) in Via Newton n. 4, C. Fiscale LNGSMN89S25C096H,

autorizzati ad operare sui conti di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti corrispondenti ai seguenti codici IBAN:

-BNL Gruppo BNP Paribas, IBAN IT20Z0100503205000000004314;

- Monte dei Paschi di Siena S.p.A., IBAN IT40Y0103003201000002345973;

- Intesa Sanpaolo S.p.A., IBAN IT83C0306903390100000002107;

- Banca Popolare di Milano S.p.A., IBAN IT86U055840320000000003905;

- UniCredit S.p.A., IBAN IT73T0200805351000105493812;

- Banca Popolare di Sondrio S.p.A., IBAN IT22J0569603211000012640X34,

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati a operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti

d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è di 875 (*ottocentosettantacinque*) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori .

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione

appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'esecuzione. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e/o indennizzo.

5. Fino al 30.06.2023 si applica la disciplina derogatoria in tema di sospensioni dei lavori prevista dall'art. 5 del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 come convertito dalla Legge 108/2021.

6. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente art. 5, può chiederne la proroga, presentando apposita istanza adeguatamente motivata, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine e in conformità all'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/16.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. Se l'appalto oggetto del presente atto rientra tra quelli previsti dall'art. 4 della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 avente per oggetto "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", e se sussistono i requisiti di applicazione ivi stabiliti, l'appaltatore, in assenza della certificazione di sussistenza dei requisiti di cui al comma 5 dello stesso articolo, ha l'obbligo di trasmissione alla stazione appaltante, entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute fiscali:

- delle deleghe di pagamento per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori;
- dell'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell'opera nel mese precedente, con:
 - il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente;
 - l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione effettuata nell'ambito del lavoro;
 - il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell'esecuzione

dell'opera.

3. La mancata trasmissione alla stazione appaltante dei dati elencati al comma 2, ovvero l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute risultanti dalla documentazione trasmessa, determina la sospensione, finché perdura l'inadempimento, del pagamento dei corrispettivi maturati dall'appaltatore (sino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate), e l'obbligo in capo alla stazione appaltante di darne comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

4. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) gli attrezzi e le opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui avviene la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) il passaggio, le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

6. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

7. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

8. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e a quanto stabilito nel Capo 7 del Capitolato Speciale di Appalto.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il

corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori per prestazioni effettivamente eseguite, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso.

5. Per le eventuali prestazioni da contabilizzare a misura o in economia si procede secondo quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 10. Revisione dei prezzi.

1. La revisione dei prezzi è regolata per il presente appalto da quanto previsto dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 e dall'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo del D. Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 e 149 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. In applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P., recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunga un importo al netto del ribasso d'asta non inferiore a € 750.000,00 (*settecentocinquantamila/00*), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori. La somma dovuta è costituita dall'importo progressivo al netto del ribasso d'asta contrattuale, incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza, al netto degli acconti già corrisposti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei

lavori e la redazione del conto finale entro il termine di trenta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo di detta rata di saldo maggiorato dell'Iva e degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (*ventiquattro*) mesi dalla data di emissione del certificato di cui al successivo articolo 14, comma 1.

7. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'art. 103, comma 8, del Codice dei contratti.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui al precedente articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto in conformità all'art. 3 comma 9-bis della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 71 del Capitolato Speciale d'Appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli, senza necessità di declaratoria.

9. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima nonché la ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

10. Il pagamento del corrispettivo, in acconto e a saldo, avverrà nel termine di trenta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 113 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi legali o moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (*venti per cento*) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile oppure secondo quanto previsto al successivo art. 15 per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Certificato di collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 3 (*tre*) mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla

stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto e recesso.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) in tutti gli altri casi previsti dagli articoli 16, 32 e 33 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) per ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Fino al 30.06.2023 si applica inoltre quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5 del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.

3. La stazione appaltante si riserva, in conformità a quanto previsto dall'art. 109 del Codice dei contratti e dall'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto, la facoltà di recedere dal presente contratto.

4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante,

entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario, sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.

6. Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate al collegio consultivo tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 6 del DL 76/2020 e ss.mm., fino al suo scioglimento.

Articolo 16-bis. Collegio Consultivo Tecnico

1. Le parti si impegnano a costituire, entro dieci giorni dall'avvio dell'esecuzione dei lavori, il Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.

2. Tale Collegio sarà formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'art. 6 del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento e, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore con nota del 15.03.2023 ha trasmesso alla stazione appaltante un

proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC). L'appaltatore non ha ritenuto necessarie proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e il piano operativo di sicurezza (POS) di cui al comma 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegati al medesimo.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio *«incident and injury free»*.

6. L'appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere agli oneri e gli obblighi scaturenti dall'applicazione del Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili, il cui schema è stato approvato con DGRT n. 1065 del 26/09/2022, sottoscritto tra la Regione Toscana, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere e la Fondazione Monasterio, che è parte integrante del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente allegato al medesimo.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Essendo trascorsi i trenta giorni previsti dall'art. 92, comma 2 del D. Lgs. 6.09.2011 n. 159 ss.mm. dalla consultazione della BDNA, in assenza della liberatoria antimafia e acquisite in data 17.11.2022 le autocertificazioni relative all'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11, il presente contratto viene sottoscritto dalle parti sotto condizione risolutiva di cui al comma 3 del medesimo articolo. Poiché il presente contratto viene sottoscritto in assenza di informazione antimafia, la stazione appaltante, ai sensi del sopracitato art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, potrà recedere dal contratto se successivamente alla stipulazione dello stesso sia accertata la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 dello stesso decreto. In tale evenienza si procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite e al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 20. Subappalto e subcontratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni:

- Cat. Prevalente OG1, nei limiti del 50% dell'importo delle lavorazioni stesse come indicato all'art 3 p. 3 del CSA;
- Cat. Scorporabili OS30 (100%), OS28 (100%) e OS3 (100%).

3. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi e nei limiti dell'art. 105 del codice dei contratti nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Il subappaltatore sarà tenuto ai medesimi adempimenti richiesti all'appaltatore e, più in generale, al rispetto delle disposizioni di legge e regolamento applicabili al presente appalto.

5. Il subappaltatore è parimenti tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e il contratto di subappalto dovrà essere munito, a pena di nullità assoluta, di una apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

6. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

7. Ai sensi dell'art.105, comma 13, del Codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite qualora:

- questi siano una P.M.I. così definita ai sensi della vigente normativa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatore e/o cottimisti. Ai fini del pagamento ai subappaltatori si richiama l'art. 58 del C.S.A.

8. Fuori dei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del Codice dei contratti, la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro

20 (*venti*) giorni dall'emissione di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da questi corrisposti ai medesimi subappaltatori e cottimisti unitamente a documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale dedicato a norma della Legge n. 136/2010.

9. L'appaltatore si impegna a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori di subappalto dell'impresa subappaltatrice:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- copia del Piano operativo di sicurezza.

10. L'appaltatore, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice dei contratti, a comunicare alla stazione appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

11. Se i requisiti di applicazione dell'art. 4 della Legge 19 dicembre 2019 n. 157, avente per oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", sussistono con riferimento al contratto di subappalto, in assenza di certificazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dello stesso articolo, i subappaltatori devono trasmettere al Committente, entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute fiscali:

- le deleghe di pagamento per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori;

- l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell'opera nel mese precedente, con:

- a) il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell'esecuzione dell'opera;

- b) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione effettuata nell'ambito del lavoro;

- c) il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente.

12. La mancata trasmissione dei dati sopra elencati al Committente, ovvero l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute risultanti dalla documentazione trasmessa, determina la sospensione, finché perdura l'inadempimento, del pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa (sino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate) e l'obbligo in capo al Committente di darne comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

13. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempienza contributiva e retributiva e regolarità contributiva, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 105, comma 16, del Codice dei contratti.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria numero 6001406789 rilasciata in data 16.02.2023 dalla società HDI

Assicurazioni S.p.A., Agenzia 6001/A8012 Roma Monteverde – 6001 per l'importo di euro 755.469,31 pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto, ridotto del 50% e di un ulteriore 20% per il possesso dei requisiti e certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo di cui al precedente art. 14.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 16.09.2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 2011.01.33.33039856, rilasciata in data 23.02.2023 dalla società SACE BT S.p.A., per un costo complessivo previsto dell'opera alla stipula pari a euro 18.886.732,64, per danni di esecuzione per un massimale così ripartito:

- Partita 1 euro 18.886.732,64;

- Partita 2 euro 5.000.000,00;

- Partita 3 euro 500.000,00;

b) per responsabilità civile verso terzi, per una somma assicurata massimale di euro 5.000.000,00 (*eurocinquemilioni/00*).

3. La polizza indennitaria decennale di cui al precedente art. 12 comma 7 deve essere stipulata in conformità allo schema tipo 2.4 allegato al sopracitato d.m. 193/22.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti della stazione appaltante (presso il Dipartimento Area Tecnica- SOC Appalti e supporto Amministrativo -Piazza Ospedale 5 Prato), i seguenti documenti:

a) il Capitolato Speciale d'Appalto;

b) gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, come elencati nella tabella allegata al C.S.A. "Elenco elaborati progetto esecutivo";

c) l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico, la stima delle opere (compresa la stima relativa agli oneri della sicurezza);

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;

h) il Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili;

i) il Codice di comportamento;

l) l'offerta tecnica ed economica.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti approvato con D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.;

- il D.P.R. n. 207 del 2010, per le parti ancora in vigore;

- il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati e ss.mm.;

- la L.R.T. n. 38 del 2007;

- Normativa Regionale in materia di edilizia, lavori pubblici, salvaguardia del territorio e qualità e sicurezza delle strutture sanitarie.

In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla stazione appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8.6.2001 n. 231.

3. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della stazione appaltante e di impegnarsi a osservare e far osservare gli obblighi di condotta ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori per quanto compatibile con il ruolo e l'attività svolta.

4. L'appaltatore si obbliga al rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di divieto di *pantouflage*.

5. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto e quelle inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. L'imposta di bollo del presente contratto è totalmente a carico dell'appaltatore.

3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.

4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 26. Clausole finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

2. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data di ricezione del presente contratto a mezzo PEC da parte della stazione appaltante, dopo la sottoscrizione di entrambe le parti.

3. Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

4. Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si

compone di n. 28 (*ventotto*) fogli, occupando n. 28 (*ventotto*) facciate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la stazione appaltante

Per l'appaltatore

Dott. Massimo Martellini

Ing. Giuseppe Nardi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 del codice civile, l'appaltatore, per il fatto di aver presentato una precedente offerta di prezzo che è confermata mediante la sottoscrizione del presente contratto, dichiara d'avere l'esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e in particolare dei sotto elencati articoli:

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Articolo 15. Risoluzione del contratto e recesso.

Articolo 16. Controversie.

Articolo 16-bis. Collegio Consultivo Tecnico.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Per l'appaltatore

Ing. Giuseppe Nardi

(firmato digitalmente)

Offerta Economica

Il sottoscritto GIUSEPPE NARDI, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente NBI S.p.A., con sede legale in Roma ,Via Giulio Vincenzo Bona , 65;

In merito al lotto denominato "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA A SERVIZIO DEL NUOVO OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO PER LA REALIZZAZIONE DI CIRCA ULTERIORI 100 POSTI LETTO " relativo alla gara "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA A SERVIZIO DEL NUOVO OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO PER LA REALIZZAZIONE DI CIRCA ULTERIORI 100 POSTI LETTO" formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso: 2,64 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 18.410.734,76 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 132.200,51

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 3.605.638,03

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 475.997,88

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro 0,00

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 18.886.732,64

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
- di aver tenuto conto, per le prestazioni a corpo, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
- di prendere atto che nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, l'indicazione delle voci e delle quantità operata dalla lista per la parte dei lavori a corpo posta a base di gara non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, se pure determinata attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile.

li 16/09/2022